

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori Azzaretti ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (<i>Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (5052);	
Armellin ed altri: Norme per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo (4682);	
Piro ed altri: Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile (4719);	
Brescia ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'invalidità civile (4726);	
Renzulli ed altri: Nuove norme sul riconoscimento dell'invalidità civile (4880)	3
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3
Brescia Giuseppe (PCI)	6
Bubbico Mauro, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6
Votazione nominale:	
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,35.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Azzaretti ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (5052); Armellin ed altri: Norme per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo (4682); Piro ed altri: Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile (4719); Brescia ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'invalidità civile (4726); Renzulli ed altri: Nuove norme sul riconoscimento dell'invalidità civile (4880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1990; e dei deputati Armellin ed

altri: « Norme per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo »; Piro ed altri: « Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile »; Brescia ed altri: « Nuove norme per il riconoscimento dell'invalidità civile »; Renzulli ed altri: « Nuove norme sul riconoscimento dell'invalidità civile ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I, la V e l'XI Commissione hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 5052, che la Commissione ha assunto come testo base.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di

visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti, dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.

4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.

7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle Commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei Direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

(È approvato).

ART. 3.

1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-

legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, nn. 292 e 293.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Brescia, Dignani Grimaldi, Armellin, Bassi Montanari e Bertone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione,

considerato che:

la proposta di legge n. 5052 rinfida la competenza dell'accertamento dell'invalidità civile alle USL attraverso una o più commissioni mediche;

il comma 2 dell'articolo 1 della proposta prevede la costituzione delle commissioni con medici legali in qualità di presidenti, medici del lavoro e medici delle associazioni degli invalidi;

potrebbe verificarsi l'impossibilità di assicurare la presidenza di tutte le commissioni per carenza di medici legali;

ciò non può e né deve bloccare il funzionamento delle commissioni, attesa la necessità di definire migliaia e migliaia di pratiche giacenti;

impegna il Governo

ad assicurare, d'intesa con le regioni, l'applicazione della presente legge ed in particolare il funzionamento delle commissioni mediche presso le USL, anche nel caso in cui non vi fossero medici legali a sufficienza per presiedere le commissioni stesse ».

0/5052-4682-4719-4726-4880/XII/1.

MAURO BUBBICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, accetto l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIUSEPPE BRESCIA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Brescia ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Azzaretti ed altri: « Modifiche ed integrazioni all'arti-

colo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti » (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (5052):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Hanno votato sì	38
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 4682, 4719, 4726 e 4880.

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Bassi Montanari, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bogi, Borra, Brescia, Brunetto, Carrara, Castagnetti, Cobellis, Colombini, Cristoni, Dal Castello, Del Donno, Dignani Grimaldi, Folena, Fronza Crepez, Gramaglia, Gregorelli, Latteri, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Nenna D'Antonio, Perani, Perinei, Piccirillo, Poggiolini, Puja, Renzulli, Rinaldi, Sanna, Saretta, Tagliabue, Volponi.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 23 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO